

VENERDI 22 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Termini sospesi per la presentazione del modello INTRA 12. Ma non del modello INTRA 13 - pag. 2
- Cartelle e accertamenti esecutivi: sospensione dei pagamenti estesa al 31 agosto - pag. 4
- Decreto Rilancio: proroga di un anno per la notifica degli atti impositivi - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Premi INAIL: più facile ottenere la riduzione del tasso INAIL per il 2021 - pag. 14
- Retribuzioni convenzionali estere, tassazione alla prova del COVID-19 - pag. 16
- Bonus a lavoratori e titolari di partita IVA: al via i primi pagamenti. A chi e a quali condizioni? - pag. 18

FINANZIAMENTI

- Sanificazione degli ambienti di lavoro: credito d'imposta anche per gli enti no profit - pag. 27
- Sace e Fondo PMI: prestiti garantiti con autocertificazione - pag. 29

IMPRESA

- Rivendita di tabacchi autorizzate a vendere mascherine facciali - pag. 31
- Garante Privacy: via libera al processo amministrativo telematico - pag. 31
- Organismi di vigilanza: chiarimenti su ruolo e responsabilità sul trattamento dati - pag. 32
- Conservazione dei documenti digitali: richieste maggiori tutele - pag. 32

IN EVIDENZA

Bonus a lavoratori e titolari di partita IVA: al via i primi pagamenti. A chi e a quali condizioni?

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Dai professionisti titolari di partita IVA ai collaboratori coordinati continuativi. Dagli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai lavoratori del settore agricolo. Dai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo ai lavoratori domestici fino ad altre nuove categorie di lavoratori. E' il quadro, decisamente variegato, delle misure di sostegno al reddito tratteggiate dal decreto Rilancio da erogare per le mensilità di aprile e maggio 2020. Importi, condizioni e requisiti cambiano in base alla categoria di beneficiario disegnando un quadro di regole in cui non sempre è facile orientarsi. L'INPS ha reso noto di aver iniziato a liquidare l'indennità di aprile ai lavoratori già in possesso dei requisiti previsti dal Cura Italia.

Un puzzle di **bonus**, dai **diversi di sostegno al reddito** ai lavoratori **importi** e da chiedere a **diversi** danneggiati dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" in arrivo per **enti competenti** (all'INPS, all'Agenzia delle Entrate alla società Sport e Salute S.p.A) in ragione di **i mesi di aprile e maggio 2020**. Il **decreto Rilancio** estende a platea specifici requisiti e condizioni. E' dei "titolati" ai bonus. Accanto ai il quadro "variegato" delle **misure** professionisti e **lavoratori** 🟡🟢🔴

Decreto Rilancio: proroga di un anno per la notifica degli atti impositivi

di Annamaria Paolillo - Avvocato Legalitax studio legale e tributario

Prorogate le notifiche degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2020. A prevederlo il decreto Rilancio che a tal fine dispone che non si debba tener conto del periodo di sospensione previsto dal decreto Cura Italia. Resta fermo il requisito dell'emissione da parte degli uffici degli stessi atti entro fine anno. In materia è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con un nuovo vademecum nel quale si chiarisce che la proroga ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti impositivi da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.

Tra le numerose modifiche dell'ultima ora apportate al testo del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020), particolare rilevanza assume quella riguardante la disposizione diretta a **prorogare** i termini di **notifica** degli **atti impositivi**. In breve, la norma in vigore prevede che il termine di decadenza per la sola notifica degli atti con scadenza naturale nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il **31 dicembre 2020** venga prorogato al 31 dicembre 2021 e che, a tal fine, non vada considerata la sospensione prevista dal **decreto Cura Italia** di 🟡🟢🔴

Fisco

Le risposte delle Entrate

Termini sospesi per la presentazione del modello INTRA 12. Ma non del modello INTRA 13

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Roma

Al pari dei modelli INTRASTAT, anche il modello INTRA 12 - i cui termini di scadenza sono compresi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 - può essere presentato entro il 30 giugno 2020, senza che vengano applicate sanzioni. La sospensione dei termini non opera, invece, per il modello INTRA 13: si tratta del modello che gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e gli agricoltori esonerati devono presentare per dichiarare gli acquisti intracomunitari che intendono effettuare.

Per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il decreto Cura Italia (art. 62, comma 1, del D.L. n. 18/2020) ha sospeso, salvo alcune eccezioni, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Sospensione della presentazione dei modelli INTRASTAT

Tra gli adempimenti che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020), è compresa la **trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi** delle operazioni intracomunitarie (**modelli INTRASTAT**) aventi periodicità mensile o trimestrale, rispettivamente per gli elenchi relativi ai mesi di **febbraio, marzo e aprile 2020** e per quelli relativi al **primo trimestre 2020**.

Con comunicato del 26 marzo 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che, pur riconoscendo la straordinarietà dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, l'ISTAT ha rappresentato che la sospensione dei termini per la trasmissione telematica dei suddetti modelli INTRASTAT interrompe il flusso informativo nei suoi confronti. I modelli INTRASTAT, infatti, consentono la raccolta di dati amministrativi e di informazioni di rilevante interesse statistico, necessarie alla produzione delle relazioni previste dai regolamenti n. 2004/638/CE e n. 2004/1982/CE, che gli Stati membri sono obbligati a trasmettere alla Commissione europea con continuità e a scadenze prestabilite.

Ferma restando la **sospensione** dell'adempimento **fino al 30 giugno 2020**, gli operatori in grado di ottemperare sono stati, pertanto, invitati a trasmettere gli elenchi riepilogativi nel rispetto dei termini "ordinari", in modo da non interrompere il flusso informativo necessario all'ISTAT per la produzione delle statistiche nazionali (si veda anche la circolare n. 8/E/2020, risposta n. 1.10).

Sospensione della presentazione del modello INTRA 12

Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la trasmissione telematica del modello INTRA 12, per dichiarare, entro la fine di ciascun mese, gli acquisti intracomunitari di beni e servizi registrati nel secondo mese precedente da parte di una triplice categoria di soggetti. Si tratta, innanzi tutto, degli **enti non commerciali non soggetti passivi IVA** e, in considerazione del richiamo all'art. 49, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 operato dal successivo art. 51, comma 1, dello stesso decreto, degli **agricoltori in regime di esonero** di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Per tali soggetti, l'art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993 dispone che gli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno precedente o nell'anno in corso sono imponibili in Italia se di **importo superiore a 10.000 euro**, ovvero in caso di **opzione** per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.L. n. 331/1993. Gli stessi soggetti, inoltre, devono presentare il modello INTRA 12 anche per gli **acquisti di beni e servizi soggetti a reverse charge**, anche in questo caso in ragione del rinvio all'art. 49 del D.L. n. 331/1993 da parte dell'art. 30-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, la dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari deve essere trasmessa dagli **enti non commerciali soggetti passivi IVA**, limitatamente agli acquisti realizzati nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.L. n. 331/1993, entro il termine di **presentazione del modello INTRA 12**, l'imposta dovuta sugli acquisti deve essere versata cumulativamente per tutte le operazioni registrate nel mese. In linea con questa previsione, nella dichiarazione occorre specificare non solo l'ammontare degli acquisti e dell'imposta, ma anche la **data di effettuazione del relativo versamento**.

Come precisato dalla circolare n. 11/E/2020 (risposta n. 2.3), il modello INTRA 12, i cui termini di scadenza

sono compresi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, può essere presentato **entro il 30 giugno 2020, senza** applicazione di **sanzioni**.

Nessuna sospensione della presentazione del modello INTRA 13

Benché l'Agenzia delle Entrate nulla abbia specificato in proposito, è da ritenere che la sospensione non operi per il **modello INTRA 13**, che gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e gli agricoltori esonerati devono presentare, ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.L. n. 331/1993, per dichiarare gli acquisti intracomunitari

che intendono effettuare.

L'adempimento, da effettuare anteriormente a ciascun acquisto intracomunitario, dichiarando l'ammontare dell'acquisto in corso e l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno, è previsto, sino al raggiungimento della soglia di 10.000 euro, nei confronti dei soggetti che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia. In caso di esercizio dell'opzione o di superamento della soglia, al solo fine dell'assolvimento dell'imposta dovuta, tali soggetti devono richiedere l'**attribuzione del numero di partita IVA** mediante il modello AA7/10.

Fisco

Nel decreto Rilancio

Cartelle e accertamenti esecutivi: sospensione dei pagamenti estesa al 31 agosto

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Si estende dal 31 maggio al 31 agosto il periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi. Il pagamento degli importi sospesi potrà avvenire entro il 30 settembre, con un rinvio di tre mesi rispetto al termine del 30 giugno fissato dal decreto Cura Italia. Sale a 10 il numero di rate non pagate che comportano la decadenza dai piani di rateazione in corso. Per tutte le rate scadute o in scadenza nel 2020, relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, i pagamenti potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020 senza decadenza dagli effetti della sanatoria. Sono le principali novità del decreto Rilancio sul versante della riscossione.

In considerazione del protrarsi degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono numerose le novità contenute nel **decreto Rilancio** finalizzate ad alleggerire il calendario delle prossime scadenze dei debitori nei confronti degli agenti della riscossione.

Proroga al 31 agosto della sospensione

In primo luogo, il decreto - modificando il comma 1 dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), **proroga fino al 31 agosto 2020** la **sospensione** dei termini, già prevista fino al 31 maggio, per il versamento di somme derivanti da **cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi**.

Più in dettaglio, la norma sospende - con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie - i termini dei versamenti, scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 agosto 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in **unica soluzione**, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30 settembre 2020** e non più entro il 30 giugno come previsto secondo la formulazione originaria del decreto Cura Italia.

Per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 68, non modificato dal decreto Rilancio, la sospensione dei versamenti si applica anche agli **accertamenti esecutivi doganali**, nonché alle **ingiunzioni fiscali** e agli accertamenti esecutivi degli enti locali.

Decadenza con il mancato pagamenti di 10 rate

Con l'inserimento del comma 2-ter all'art. 68, il decreto Rilancio prevede inoltre che, con riferimento alle dilazioni dei ruoli in corso alla data dell'8 marzo 2020, nonché alle istanze di rateazione presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive,

anziché 5 come avviene a regime.

Pace fiscale senza lieve inadempimento

Con un'ulteriore disposizione volta a dare ossigeno ai debitori, nella speranza di evitare una decadenza di massa dalle procedure agevolate rientranti nel perimetro della **pace fiscale**, il decreto Rilancio sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 - che si limitava a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della **rottamazione ter** e del **saldo e stralcio** in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 - prevedendo che i termini di pagamento delle rate dovute per i predetti istituti, in scadenza nell'anno in corso, potranno essere effettuati **entro il 10 dicembre 2020**. Le stesse regole sono applicabili anche relativamente alle rate dovute a seguito della definizione agevolata dei carichi riguardanti risorse proprie dell'UE. La norma specifica che, con riferimento alla scadenza unica del 10 dicembre 2020, non troverà applicazione la disposizione sul **lieve inadempimento** di cui all'art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018. Non sarà quindi consentita la "tolleranza" di 5 giorni sui pagamenti effettuati in ritardo ordinariamente prevista per le altre rate.

Possibile richiedere nuove dilazioni

Un altro importante intervento che, come evidenziato nella relazione illustrativa, va incontro alla generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi di accertamento, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lettera a, D.L. n. 119/2018), alla possibilità per i debitori decaduti dalle definizioni agevolate nel 2019 di ottenere una nuova rateazione relativamente alle somme residue.

Ad esempio

I debitori decaduti dalla rottamazione entro il 31 dicembre 2019, per i quali sarebbe altrimenti esclusa la possibilità di rateazione dei debiti inseriti nella

domanda originaria, potranno richiedere un nuovo piano di dilazione ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

Stop ai pignoramenti

Con un'altra importante disposizione il decreto Rilancio stabilisce la **sospensione, sino al 31 agosto 2020**, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi disposti da Agenzia delle Entrate-Riscossione e dai concessionari locali prima della data di entrata in vigore del decreto e aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di **salari, stipendi e altre indennità** afferenti i rapporti di lavoro e le pensioni.

La norma stabilisce che fino alla stessa data del 31 agosto 2020 le somme pignorate non sono sottoposte al **vincolo di indisponibilità** e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Una volta cessati gli effetti della sospensione, il terzo sarà nuovamente gravato dagli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c. e da quelli di adempimento ai provvedimenti di assegnazione disposti dal giudice dell'esecuzione.

Fisco

Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Decreto Rilancio: proroga di un anno per la notifica degli atti impositivi

di Annamaria Paolillo - Avvocato Legalitax studio legale e tributario

Prorogate le notifiche degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2020. A prevederlo il decreto Rilancio che a tal fine dispone che non si debba tener conto del periodo di sospensione previsto dal decreto Cura Italia. Resta fermo il requisito dell'emissione da parte degli uffici degli stessi atti entro fine anno. In materia è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con un nuovo vademecum nel quale si chiarisce che la proroga ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti impositivi da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice.

Tra le numerose modifiche dell'ultima ora apportate al testo del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020), particolare rilevanza assume quella riguardante la disposizione diretta a **prorogare** i termini di **notifica** degli **atti impositivi**.

In breve, la norma in vigore prevede che il termine di decadenza per la sola notifica degli atti con scadenza naturale nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il **31 dicembre 2020** venga prorogato al 31 dicembre 2021 e che, a tal fine, non vada considerata la sospensione prevista dal **decreto Cura Italia** di ulteriori 85 giorni. L'originaria formulazione della norma, stante le bozze in circolazione antecedenti alla pubblicazione del decreto legge, prevedeva una proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazione e rettifica in scadenza tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, ma lasciava salvi i termini di sospensione previsti dal dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, pur richiedendo l'emissione di detti atti entro il dicembre 2020.

Tuttavia, la disposizione così come formulata avrebbe, di fatto, trovato un'applicazione limitata considerato che, in forza della sospensione prescritta dal decreto Cura Italia dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione per gli enti impositori, molti degli atti potenzialmente interessati dalla proroga avrebbero avuto scadenza oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2020. In altri termini, ove avesse trovato applicazione la sospensione prevista dal decreto Cura Italia, un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, originariamente in scadenza al 20 ottobre 2020, avrebbe visto modificato il proprio termine di scadenza al 13 gennaio 2020 (85 giorni), non potendo, dunque, rientrare nella proroga prevista dal decreto Rilancio.

Probabilmente proprio per ovviare a questa impasse,

in sede di pubblicazione del decreto Rilancio l'art. 157 è stato modificato prevedendo che per determinare termini di **decadenza** degli **atti impositivi**, scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, **non si debba** tener conto del **periodo di sospensione** di cui all'articolo 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La disposizione ad oggi in vigore, pertanto, prevede che gli atti impositivi "naturalmente" in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 vadano emessi dall'ente impositore entro la fine del 2020, ma che la **notifica** degli stessi possa intervenire tra il **1° gennaio** e il **31 dicembre 2021**, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

In ultima istanza, quindi, è stata espressamente esclusa dal computo dei termini decadenziali la sospensione di 85 giorni, in modo da lasciare invariata, ai fini dell'applicazione della proroga dei termini di notifica, la decadenza di ciascun atto impositivo.

Primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate con il vademecum reso pubblico a seguito dell'entrata in vigore del decreto Rilancio ha confermato l'esclusione dal computo dei termini di decadenza della sospensione di 85 giorni prescritta dal decreto Cura Italia. Nel medesimo documento è stato, inoltre, chiarito che la proroga ha la finalità di consentire una **distribuzione della notifica** degli atti impositivi da parte degli uffici in un **più ampio lasso di tempo** rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice. Senza dubbio, attribuire rilevanza alla sospensione di 85 giorni prevista dal Cura Italia, sarebbe risultato in contrasto con detta finalità, giungendo, potenzialmente, a compromettere l'applicazione della norma.

L'Agenzia precisa che, nel 2021 verrà disposto l'invio delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, rimettendo poi ad un apposito provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di individuare le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica degli atti impositivi

Verifica dei termini di emissione degli atti impositivi

La disposizione in commento non è tutta via priva di alcuni **aspetti critici**. Difatti, ferma la notifica al 2021, resta dubbio come sarà possibile verificare che l'atto impositivo sia stato emesso entro il 31 dicembre 2020. Sembra logico ritenere che, a tal fine, l'**elaborazione** o l'**emissione dell'atto** nei termini sarà provata anche dalla data di lavorazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia, ivi compresi i sistemi di gestione documentale.

Tuttavia, si tratta di comprendere come detta informazione potrà essere riscontrata dal destinatario dell'atto

impositivo, al fine di poter verificare la legittimità del medesimo.

Si potrebbe ipotizzare che sia il medesimo ufficio a fornire, contestualmente alla notifica dell'atto, la **documentazione idonea** a verificare il **rispetto del termine** prescritto per l'emissione.

In alternativa ricadrebbe sul contribuente l'onere di procedere con un accesso agli atti, adempimento che tuttavia, visti i termini brevi previsti per l'impugnazione di questa tipologia di atti, difficilmente permetterebbe al destinatario dei provvedimenti di essere in possesso di tutta la documentazione entro la scadenza prevista per impugnare l'atto potenzialmente viziato. Sul tema si auspica quanto prima un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria o che in sede di conversione il legislatore provveda a disciplinare dettagliatamente detto aspetto.

Fisco

dal CNDCEC- CNOCDL

Decreto Rilancio: l'esclusione dei professionisti dal contributo a fondo perduto è inaccettabile

La norma sull'accesso ai crediti a fondo perduto deve essere modificata in sede di conversione parlamentare del DL Rilancio, poiché dal contributo sono stati esclusi i professionisti ordinistici. Lo hanno evidenziato il CNDCEC e il CNOCDL con un comunicato stampa del 21 maggio 2020 con cui hanno dichiarato che disenteranno la riunione convocata dall'Agenzia delle Entrate sul tema del contributo a fondo perduto previsto dal DL "Rilancio" a favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e titolari di partita IVA.

Il CNDCEC e il CNOCDL hanno pubblicato un comunicato stampa in data 21 maggio 2020 riguardante il DL Rilancio e il **contributo a fondo perduto**.

In particolare, hanno dichiarato che entrambi i Consigli nazionali **disenteranno** la riunione convocata dall'Agenzia delle Entrate sul tema del contributo a fondo perduto previsto dal DL "Rilancio" a favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e titolari di partita IVA. Infatti, dal contributo sono stati esclusi i professionisti ordinistici. La riunione è stata convocata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, **Ernesto Maria Ruffini**, e sono state invitate, assieme a Commercialisti e Consulenti del lavoro, le rappresentanze del mondo dell'impresa, del commercio, dell'agricoltura, dell'edilizia e degli artigiani.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e quello dei Consulenti del lavoro, Marina Calderone hanno dichiarato che l'esclusione dei **liberi professionisti** dalla norma del DL Rilancio sui contributi a fondo perduto impone di disertare la riunione convocata dal direttore della Agenzia delle Entrate Ruffini.

Infatti, centinaia di migliaia di lavoratori, senza alcuna spiegazione logica, vengono esclusi da un importante provvedimento in una fase in cui, come tutto le realtà del mondo del lavoro, stanno patendo pesantemente gli effetti della **crisi**.

Tra l'altro in questi mesi di **emergenza Coronavirus** queste attività sono state giudicate "essenziali" dal Governo. Ovviamente però gli studi sono in sofferenza come le aziende e la politica non può ignorare questa realtà e pertanto la norma sull'accesso ai crediti a

fondo perduto deve essere modificata in sede di conversione parlamentare del **DL Rilancio**.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Versamento IVIE e IVAFE: ridenominati i codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 26 del 21 maggio 2020. I versamenti di queste imposte sono effettuati con i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 54/E del 7 giugno 2012 e n. 27/E del 19 aprile 2013, ora ridenominati.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 26 del 21 maggio 2020 riguardante la ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

L'art. 1, c. 710, della L. n. 160 del 2019 ha esteso ad altri soggetti passivi l'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, IVIE e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFAE). Il successivo comma 711 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevede che queste disposizioni si applicano a decorrere dal 2020.

Per tale ragione, con la nuova risoluzione è stato reso noto che i versamenti delle citate imposte sono effettuati con i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 54/E del 7 giugno 2012 e n. 27/E del 19 aprile 2013, come di seguito ridenominati:

- "4041" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO";

- "4042" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO";

- "4044" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA";

-”4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;

-”4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO”;

-”4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - SALDO”;

-”4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA”;

-”4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 21/05/2020, n. 26

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Decreto Rilancio: le misure fiscali in un vademecum

Le misure fiscali contenute nel Decreto Legge Rilancio sono state sintetizzate in un Vademecum dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel documento sono descritti i bonus per casa, energia e vacanze, nonché gli aiuti per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro. Il vademecum ricomprende anche le misure in favore dei contribuenti riguardanti l'attività di Agenzia delle entrate - Riscossione, tra cui la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione hanno pubblicato un **Vademecum** in data 21 maggio 2020 **sul Decreto Rilancio**.

Si tratta di una presentazione agile e schematica con cui sono state illustrate le disposizioni contenute nel **DL n. 34/2020**, riguardante misure urgenti in materia

di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Vademecum sintetizza tutte le **novità di carattere fiscale** e descrive i **bonus** e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del coronavirus.

Tra le varie misure sono stati previsti aiuti per **adeguamento** e sanificazione dei luoghi di lavoro. In particolare, imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del **credito d'imposta pari al 60%** delle spese sostenute per l'adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

Inoltre sono stati previsti **bonus per casa**, energia e vacanze, con detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del **rischio sismico** e per l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni possono essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d'imposta o **sconto** per l'importo corrispondente alla detrazione.

Tra l'altro i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle **imprese turistico ricettive**, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

E' stato anche previsto che fino al 31 dicembre di quest'anno sono **esenti da Iva**, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le **cessioni di mascherine** e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un'aliquota Iva pari al 5%.

Il Decreto Rilancio ha previsto che le piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di **aprile 2020** hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei **contributi a fondo perduto**. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap.

Come è noto, gli imprenditori e i lavoratori autonomi

con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell'acconto 2020.

E' stato previsto anche un bonus per i **canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo, con un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il vademecum ricomprende anche le misure in favore dei contribuenti riguardanti l'attività di **Agenzia delle entrate - Riscossione**.

In particolare, è stata prevista la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

Quanto ai **pignoramenti**, scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della "rottamazione-ter" o del "saldo e stralcio" decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.

Infine, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l'addebito degli interessi

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 21/05/2020

Fisco

Dal Ministero dell'Ambiente

Bonus bici: a chi spetta e come chiederlo

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le Faq sul programma buono bici 2020, previsto nel Decreto rilancio. Quindici domande e risposte per dare ulteriori informazioni ai cittadini sulle modalità di acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini, hoverboard e segway, e per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Sono online sul sito del ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it) le Faq sul programma **buono bici 2020**, previsto nel "Decreto rilancio". Quindici domande e risposte per dare ulteriori informazioni ai cittadini sulle modalità di **acquisto di biciclette**, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini, hoverboard e segway, e per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Ambito Soggettivo

Possono usufruire del buono bici i **maggioresi** che hanno la residenza nei capoluoghi di Regione e di Provincia anche sotto i 50.000 abitanti, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). Il Bonus non necessita di rottamazione ed è un contributo, per l'anno 2020, **pari al 60% della spesa sostenuta** e comunque **non superiore a 500 euro**.

Modalità di fruizione del bonus

Il buono può essere fruito utilizzando una specifica **applicazione web** che è in via di predisposizione e che sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del ministero dell'Ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Ci saranno due fasi:

- **Fase 1** (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto il rimborso al beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web;
- **Fase 2** (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web.

In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il **buono spesa digitale** da consegnare ai **fornitori autorizzati** per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Sarà possibile effettuare acquisti di bici usate e acquisti on line. In questo caso, in particolare:

- nella Fase 1 è possibile acquistare on line purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente

allegata all'istanza di rimborso;

- nella Fase 2 è possibile acquistare on line solo presso i rivenditori accreditati sull'applicazione web.

Ambito oggettivo

Per l'anno 2020 il buono mobilità può essere richiesto per **una sola volta** e per un unico acquisto di:

- biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;

- handbike nuove o usate;

- veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'articolo 33-bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 (es. monopattini, hoverboard, segway);

- servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Non è ammissibile l'acquisto di accessori (caschi, batterie, catene, lucchetti, ecc.).

A partire dal **1 gennaio 2021** l'erogazione di buoni mobilità sarà possibile solo **a fronte della rottamazione** di veicoli vetusti effettuata solo nel corso del 2021; i buoni mobilità potranno essere spesi **entro il 31 dicembre 2024**.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessione di quote degli OICR italiani senza l'intervento della SGR: obblighi di segnalazione nel modello 770

Quanto alla modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, previsti per le SGR, nel caso in cui la cessione delle quote o azioni degli OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, sia avvenuta senza l'intervento della SGR in qualità di sostituti d'imposta, ancorché non sia stata applicata la ritenuta, la SGR o l'intermediario collocatore deve indicare nella sezione I del quadro SL del Modello 770, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 5 del 21 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 5 del 21 maggio 2020 in tema di obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei

sostituti d'imposta e degli intermediari previsti per le **Società di Gestione del Risparmio (SGR)**.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019 prevedono che devono essere indicati:

-nel **quadro SF**, tra gli altri, i dati identificativi dei soggetti non residenti che hanno beneficiato del regime di esenzione di cui all'articolo 26quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ai proventi derivanti dagli OICR di diritto italiano (diversi dagli OICR immobiliari) e dai cd. fondi lussemburghesi storici;

-nel **quadro SL**, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di acconto;

-nel **quadro SM**, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiani o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Con riferimento alla compilazione dei quadri SL e SM si fa presente quanto segue.

La prima sezione del quadro SL deve essere utilizzata anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad **OICR italiani**, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.

Tra l'altro nelle istruzioni al **quadro SM** è espressamente chiarito che deve essere utilizzato anche per indicare i **proventi** percepiti dai partecipanti ad **OICR italiani**, diversi dagli OICR immobiliari e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. In particolare, la ritenuta di cui all'art. 26quinquies del D.P.R. n. 600/73 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.

In generale, entrambi i quadri sono compilati nell'ipotesi in cui il sostituto abbia applicato la **ritenuta**. Tuttavia, occorre tener presente che è già stato chiarito che nel caso di **cessione di quote** nominative in cui la SGR interviene soltanto per l'**annotazione** del trasferimento nel registro dei partecipanti in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell'articolo 2023 del codice civile oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l'intervento dell'intermediario ai sensi della disciplina dell'antiriciclaggio e che non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all'estero, la SGR nell'ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente

ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a **comunicare** nel modello del sostituto d'imposta e degli intermediari i dati relativi **all'operazione di cessione** nonché al soggetto cedente.

In questo caso si ritiene che ancorché non sia stata applicata la ritenuta, la SGR o l'intermediario collocatore deve indicare nella sezione I del quadro SL del **Modello 770**, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo, mentre nessun valore dovrà essere inserito nei campi 14, 15 e 16 dei rigli da SL4 a SL7.

Per quanto riguarda i **proventi** corrisposti a soggetti **non residenti** si prevede che debbano essere comunicati, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.

In generale, ai fini della comunicazione di questi redditi deve essere compilato il quadro SF del Modello 770, nel quale oltre ai dati identificativi del soggetto non residente deve essere indicato:

- nel punto 13, il codice T che identifica i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici realizzati da soggetti non residenti attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni;

- nel punto 14, l'ammontare lordo dei proventi.

Occorre evidenziare che nella descrizione del codice T è espressamente chiarito che in caso di cessione delle **quote dell'OICR** senza l'intervento dei sostituti d'imposta il quadro deve essere compilato dalla SGR che interviene nell'annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 2022 del codice civile.

Inoltre, viene precisato che se nel punto 13 è stato indicato il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l'ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la **cessione delle quote** dell'OICR avvenga senza l'intervento dei sostituti d'imposta e la SGR, che interviene solo nell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all'operazione.

Per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, in caso di mancata indicazione dei dati in oggetto, resti ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 471 del 1997, con possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta 21/05/2020, n. 5

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Provvedimento di improcedibilità del reclamo: non è soggetto a tassazione in termine fisso

Il provvedimento del giudice che dichiara l'improcedibilità del reclamo non integra la fattispecie dell'atto dell'autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio, per cui non è soggetto a tassazione in termine fisso. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 21 maggio 2020. Infatti, non tutti gli atti dell'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 21 maggio 2020 con cui ha fornito chiarimenti sulla **tassazione**, ai fini dell'imposta di registro, dei provvedimenti giudiziari che dichiarano l'improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari, ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Occorre evidenziare che, in relazione al **reclamo** contro i **provvedimenti cautelari**, l'articolo 669-terdecies del c.p.c., dispone che contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il collegio, convocate le parti, pronuncia **ordinanza non impugnabile** con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Quindi, contro l'ordinanza che concede o nega il provvedimento cautelare è ammesso **reclamo**. Il provvedimento del reclamo si conclude con **ordinanza non impugnabile** con la quale si conferma, modifica o revoca la domanda cautelare.

Invece, qualora il reclamo sia stato dichiarato dal **giudice 'improcedibile'**, per mancata notifica dello stesso alla parte reclamata, al fine di stabilire quale sia la **corretta tassazione** applicabile, ai fini dell'imposta di registro, di deve richiamare gli articoli 37 e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

In questo modo si individuano gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che assumono rilevanza agli effetti **dell'imposta di registro**, in quanto 'definiscono anche parzialmente il giudizio',

anche se siano stati impugnati o siano impugnabili.

In particolare, si stabilisce che gli atti **dell'autorità giudiziaria** in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Inoltre, l'articolo 8 della Tariffa, Parte I, reca l'elenco tassativo degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, indicando, altresì, la **misura dell'imposta**.

Non tutti gli atti dell'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a **registrazione in termine fisso**, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.

Nel caso in cui il giudice non è entrato nel **merito del giudizio**, ma ha dichiarato l'improcedibilità del reclamo, preso atto della mancata notifica dello stesso alla parte reclamata, il provvedimento che dichiara **l'improcedibilità del reclamo** non integra la fattispecie dell'atto dell'autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio. Esso, infatti, non interviene nel merito del giudizio, ma ne dichiara l'improcedibilità.

Di conseguenza, non è soggetto a tassazione in termine fisso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta 21/05/2020, n. 6

Fisco

Recepita la direttiva UE

e-commerce: individuare la territorialità IVA diventa più semplice

Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio alla direttiva e-commerce. La direttiva introduce una soglia a livello europeo entro la quale i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento: una deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale, laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 maggio 2020, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda gli **obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni**.

Leggi anche Servizi digitali: regole IVA più semplici per individuare la territorialità

Finalità

Le nuove disposizioni sono volte a **ridurre gli oneri** connessi alla fornitura all'interno dell'Unione europea dei servizi di **telecomunicazione**, di **teleradiodiffusione** e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del **"mini sportello unico"** (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One Stop Shop").

Leggi anche Vendite a distanza e regimi IVA speciali: scambio di informazioni contro le frodi

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello europeo entro la quale i servizi delle categorie elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l'obbligo, nel caso in cui si sia optato per l'utilizzo del **regime MOSS**, dell'adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest'ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato dell'Unione europea, dovrà rispettare le **regole di fatturazione** di un unico Stato membro, quello di identificazione.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Nuovo modello di domanda

Premi INAIL: più facile ottenere la riduzione del tasso INAIL per il 2021

di Fabio Francia - Esperto assicurazione INAIL

L'INAIL ha pubblicato il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020. Poiché gli interventi migliorativi devono essere attuati entro il prossimo 31 dicembre, i datori di lavoro potranno per tempo individuare le aree di miglioramento e attuare i relativi interventi. Rispetto allo scorso anno, il nuovo modello ha subito delle modifiche radicali e gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione del tasso di tariffa INAIL sono riorganizzati in nuove categorie. Cosa cambia per i datori di lavoro?

L'INAIL (istruzione operativa del 13 maggio 2020) ha pubblicato il **modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione (ex OT23) per il 2021** che il datore di lavoro deve inoltrare per ottenere la **riduzione del tasso medio** per miglioramento delle misure di prevenzione rispetto al livello minimo indicato nel D. Lgs. n. 81/2008.

Con le Tariffe INAIL 2019 è stata introdotta una novità ossia l'**unicità** del **modello** riferito sia alle PAT con il biennio completo che a quelle senza biennio, con una sola differenziazione legata al tasso della riduzione che verrebbe applicato.

Scarica il modello di domanda

Motivi della revisione

Il modello 2021 è stato radicalmente modificato rispetto a quello del 2020 poiché il **tipo degli interventi richiesti** è determinato dal tipo di infortuni e malattie professionali riconosciuti negli anni precedenti e dalla gravità delle conseguenze degli eventi quando si sono presentati.

La revisione del modello soddisfa altre due necessità: il **miglioramento sostanziale** (quindi non solo il rispetto del requisito formale idoneo all'ottenimento della riduzione), del **sistema di prevenzione e protezione** e la **riduzione del contenzioso**. L'elevato numero di ricorsi e la loro motivazione, infatti, hanno generato dubbi circa l'uniformità interpretativa fra quanto inteso e chiesto dell'INAIL e quanto ritenuto idoneo dal datore di lavoro al fine della validità dell'intervento attuato.

Principali novità

Indipendentemente dall'esame dei singoli quadri, sono stati espunti dal modello i riferimenti alla "**generalità, trasversalità e settorialità**" che imponevano al datore di lavoro di attivare gli interventi migliorativi in tutte le PAT attive con l'eccezione dell'intervento E1 riferito alla adozione di un SGLS certificato UNI ISO 45001:18.

Nel modello 2021 è stato **ampliato il novero di interventi** che danno diritto alla riduzione del tasso medio INAIL, a valenza poliennale ovvero attivati nell'anno 2020 o precedenti e che hanno rilevanza per più periodi purché se ne dimostri la continuità di attuazione. In questo modo il costo dell'intervento è attenuato dalla idoneità a conseguire il beneficio della riduzione del tasso per più periodi. Gli interventi con **valenza pluriennale** sono individuati dalla lettera "P".

Da ultimo il modello prevede l'attribuzione di in **bonus di 10 punti**, indicato all'inizio del quadro, riferito agli interventi di maggiore impatto per l'aumento della sicurezza sul lavoro (è rimasto invariato il punteggio minimo da raggiungere pari a 100).

Nuovi interventi di maggior rilevanza

Il processo di revisione del modello 2021 ha fatto sì che gli interventi della sezione "A" non siano più riferiti alle certificazioni ma alla **prevenzione di infortuni mortali** connessi a lavorazioni eseguite in ambienti confinati. Gli eventi verificatisi in passato hanno infatti evidenziato la particolare pericolosità di situazioni infortunistiche che vedono coinvolti il lavoratore e chi ha tentato di salvarlo esponendosi al rischio di infortunio poiché sprovvisti dei DPI indispensabili all'intervento.

I miglioramenti sono relativi sia alle situazioni di prevenzione mediante il campionamento dell'ambiente confinato prima di accedervi, sia alla strumentazione utile ad evitare in toto l'accesso o che facilitino le operazioni di salvataggio.

Fra le novità inserite nella **nuova sezione "A"**, c'è l'intervento 5.1 riferito alle punture di insetto dove l'aspetto principale della prevenzione è l'individuazione dei soggetti allergici che verrebbero forniti di apposito tesserino e quello riferito alla protezione tramite la **fornitura di farmaci antichoc** e la relativa formazione per l'uso.

La **sezione "B"** è interamente dedicata alla **prevenzione degli infortuni stradali**, che in precedenza era

riferita ai comportamenti di responsabilità sociale del datore di lavoro, nella quale è stato potenziato l'intervento relativo alla individuazione di soggetti che potrebbero mettersi alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. In questa ipotesi la prevenzione consiste nella sistematicità di rilevazioni finalizzate ad individuare soggetti in queste condizioni o l'installazione sul mezzo del dispositivo di blocco dell'accensione del motore in presenza di stato di ebbrezza.

Oltre agli interventi tesi a limitare la frequenza e la gravità degli infortuni, alcuni nuovi interventi sono finalizzati alla **prevenzione delle malattie professionali** come il C-2.2 relativo ai sistemi di areazione in presenza di agenti chimici, cancerogeni e mutageni aerodispersi a cui si aggiunge l'intervento relativo alla esposizione al radom.

Particolare interesse e novità è l'intervento C-4.4 poiché incide direttamente sui **lavoratori esposti ai disturbi muscolo scheletrici**; l'intervento è finalizzato alla realizzazione di un piano di interventi fisioterapici. Altri interventi più particolari sono riferiti alla **prevenzione delle aggressioni** ed ai **controlli a distanza** delle attrezzature antincendio e sull'uso dei DPI.

Interventi eliminati

Alcuni interventi sono stati rimodulati in modo che risultino più incisivi ed aderenti alla evoluzione normativa in tema di certificazione od alla necessità di personale esclusivamente non laico nella realizzazione di percorsi relativi alla salute.

Sono stati eliminati, fra gli altri, gli interventi presenti nel modello 2020, C-3 relativo alle **riunioni periodiche** e C-7 riferito alla **efficacia della formazione**.

Questi interventi, indicati in un numero rilevante di Moduli, non sono più ritenuti idonei pur essendo stati oggetto di modifica e revisione negli anni passati. Altri interventi sono stati eliminati perché attuati da pochissimi datori di lavoro.

Osservazioni finali

L'elevato numero di decessi di origine professionale che continuano a verificarsi in Italia mette in evidenza come la sicurezza sostanziale contro i **rischi da lavoro** è ben lontana dall'essere realizzata.

Il rischio che gli interventi, dichiarati sul modello per la riduzione del tasso INAIL per prevenzione, siano finalizzati al solo ottenimento di un risparmio e non finalizzati alla prevenzione e sicurezza è concreto.

Per evitare il rischio di "formalizzazione" della prevenzione e sicurezza si dovrebbe percorrere **una strada diversa** poiché, da un lato, non è possibile "demonizzare" i **datori di lavoro** mentre, dall'altro, le istituzioni dovrebbero attuare un **approccio collaborativo** e non punitivo. In sostanza, poiché le norme sono di complessa e costosa applicazione e prevedono delle responsabilità civili e penali anche rilevanti e dato che la salute, oltre a non avere un prezzo, è un bene tutelato dalla Costituzione, sarebbe opportuno destinare parte delle **risorse alla "consulenza" al datore di lavoro** orientata in prima battuta alla correzione delle irregolarità e poi alla loro repressione nella ipotesi di inadempienze reiterate o di indicazioni non rispettate. Volendo parlare anche di costi, sembra inevitabile, la riduzione reale del fenomeno infortunistico comporterebbe anche un minore impiego di risorse economiche da parte di tutto il sistema (privati e Stato).

Lavoro e Previdenza

Casi e costi per le imprese

Retribuzioni convenzionali estere, tassazione alla prova del COVID-19

di Giuseppe Marianetti - Studio Tributario e Societario, Network Deloitte

La fiscalità dei lavoratori espatriati potrebbe essere incisa dalle modifiche al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa causata dall'emergenza legata al COVID-19. In particolare, potrebbe essere compromessa l'applicazione delle retribuzioni convenzionali. La norma di riferimento presuppone che l'attività sia prestata esclusivamente all'estero e che il dipendente soggiorni nel Paese straniero per più di 183 giorni in un periodo di 12 mesi. Esiste la possibilità di individuare dei correttivi sulla base delle situazioni concrete in cui si possono trovare i lavoratori? E quali sono le azioni che può porre in essere il datore di lavoro, nel corso dell'anno ovvero nell'ambito delle operazioni di conguaglio?

Nel percorso di analisi degli **impatti del COVID-19** sulla Global Mobility (che ha preso le mosse da alcune riflessioni sulla tematica della residenza fiscale) si intende ora focalizzare l'attenzione sulla **tassazione dei dipendenti** operanti all'**estero**, ma fiscalmente **residenti in Italia** e che sono "normalmente" sottoposti ad imposizione sulla base delle c.d. retribuzioni convenzionali.

Come si avrà modo di specificare, proprio il mutamento del luogo di svolgimento della prestazione potrebbe compromettere l'applicazione di tale modalità di tassazione.

La tassazione su base convenzionale

L'art. 51, comma 8-bis del TUIR, prevede uno specifico regime per i lavoratori che operano all'estero mantenendo la **residenza fiscale** nel nostro Paese; secondo tale norma, in particolare, "in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che **nell'arco di dodici mesi** soggiornano nello Stato estero per un periodo **superiore a 183 giorni**, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".

Le c.d. retribuzioni convenzionali, pertanto, trovano applicazione, a condizione che l'attività sia prestata all'estero **in via continuativa** e come **oggetto esclusivo** del rapporto (e che il dipendente soggiorni all'estero per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi).

La **continuità** presuppone che venga affidato al dipendente uno specifico incarico che non sia occasionale, ma che preveda stabilmente l'attività prestata all'estero.

L'**esclusività**, invece, fa riferimento alla circostanza che l'incarico sia integralmente svolto all'estero; nel

corso dell'assegnazione all'estero, pertanto, si deve ritenere che il dipendente **non possa** svolgere la propria **prestazione** anche **in Italia**.

Nel corso degli anni l'Amministrazione ha avuto modo di dettare alcuni chiarimenti; per quel che interessa le presenti note si segnalano i seguenti:

- è necessario che venga stipulato uno **specifico contratto** che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero;
- per l'effettivo **conteggio dei giorni** di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

Le problematiche generate da COVID-19

L'attuale emergenza sanitaria potrebbe impattare sulla fiscalità del dipendente espatriato sotto un duplice punto di vista.

In primo luogo per quanto attiene al **requisito temporale**, vale a dire il superamento dei 183 giorni di soggiorno all'estero in un periodo di 12 mesi.

In altri termini, il dipendente potrebbe essere **rientrato in Italia prima** del raggiungimento del soggiorno minimo ed essere **impossibilitato** (causa il *lockdown*) a **tornare all'estero**.

Ad avviso di chi scrive, in tale scenario occorre valutare se il lavoratore svolge attività in Italia (anche in regime di *smart working*) ovvero se **non presta alcuna attività** (ad esempio in quanto collocato in ferie, cassa integrazione ecc.).

In quest'ultimo caso, mutuando le indicazioni fornite in passato dall'Agenzia delle entrate, si dovrebbe ritenere che detti **giorni** possano essere **utilizzati** ai fini della **verifica del limite temporale** innanzi indicato.

Contrariamente, ove il **dipendente lavorasse in Italia** allora questi **giorni non** sarebbero **utili** ai fini di cui sopra.

Ad ogni modo, almeno sotto l'aspetto temporale,

l'applicazione delle convenzionali potrebbe non essere compromessa in quanto, dopotutto, il periodo di 183 giorni va verificato in un arco di 12 mesi e, pertanto, ove l'emergenza dovesse terminare il lavoratore potrebbe tornare a svolgere la propria attività in territorio estero.

Tuttavia, proprio l'attività svolta in Italia solleva il secondo dei problemi cui si faceva riferimento.

Ci si riferisce, in particolare, al **venir meno** dell'**esclusività** della **prestazione** lavorativa all'**estero**.

Si ricorda, difatti, che una interpretazione rigida di tale condizione escluderebbe la possibilità di utilizzare le retribuzioni convenzionali in caso di attività lavorativa prestata in Italia.

Considerazioni conclusive: possibili correttivi

L'emergenza che stiamo affrontando, evidentemente, non poteva essere né prevista né disciplinata dal mondo del diritto e quello tributario non fa eccezione.

Una **rigida interpretazione** delle norme di riferimento, pertanto, dovrebbe far concludere che il venire meno anche solo di una delle condizioni previste dall'art. 51, comma 8-bis del TUIR, **comprometta** l'applicabilità delle **retribuzioni convenzionali** (quantomeno per il periodo di lavoro svolto in Italia).

Al riguardo, ad avviso di chi scrive, alcuni correttivi potrebbero essere ricercati per cercare di adeguare le previsioni legislative al mutato contesto e una prima **distinzione** potrebbe essere operata a seconda che il

lavoratore assegnato all'estero rientrato in Italia stia **continuando o meno** a svolgere la propria prestazione. Nell'ipotesi, ad esempio, di ferie/permessi/malattia (e forse anche di accesso alle forme di integrazione salariale quale la cassa integrazione a zero ore) si potrebbe, mutuando le indicazioni dell'Agenzia delle entrate sopra richiamate, ritenere che **detti periodi** debbano essere **valorizzati** ai fini dei menzionati 183 giorni.

Maggiori problemi sorgono allorquando il dipendente svolga la propria prestazione lavorativa (presso la sede italiana o in regime di *smart working*).

Assumendo che l'attività sia la medesima di quella esercitata durante il periodo di assegnazione all'estero (in caso contrario, difatti, si ritiene che il contratto di assegnazione dovrebbe essere quantomeno sospeso se non interrotto e, pertanto, il dipendente tornerebbe ad essere sottoposto alla "normale" fiscalità) la condizione di esclusività prevista dal più volte citato comma 8-bis potrebbe essere **difficilmente soddisfatta** e, inoltre, potrebbe non essere raggiunto il periodo di soggiorno all'estero superiore ai 183 giorni.

In questa fase, in cui l'incertezza non è ancora venuta meno, le società dovrebbero procedere ad un attento **monitoraggio** dei propri **dipendenti** operanti all'estero (ma rientrati in Italia) tassati sulla base delle retribuzioni convenzionali al fine di verificare se occorre procedere agli **opportuni aggiustamenti** ove la situazione di *lockdown* dovesse proseguire impendendo alle persone interessate di riprendere il lavoro all'estero.

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Rilancio

Bonus a lavoratori e titolari di partita IVA: al via i primi pagamenti. A chi e a quali condizioni?

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Dai professionisti titolari di partita IVA ai collaboratori coordinati continuativi. Dagli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali ai lavoratori del settore agricolo. Dai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo ai lavoratori domestici fino ad altre nuove categorie di lavoratori. E' il quadro, decisamente variegato, delle misure di sostegno al reddito tratteggiate dal decreto Rilancio da erogare per le mensilità di aprile e maggio 2020. Importi, condizioni e requisiti cambiano in base alla categoria di beneficiario disegnando un quadro di regole in cui non sempre è facile orientarsi. L'INPS ha reso noto di aver iniziato a liquidare l'indennità di aprile ai lavoratori già in possesso dei requisiti previsti dal Cura Italia.

Un puzzle di **bonus**, dai **diversi importi** e da chiedere a **diversi enti competenti** (all'INPS, all'Agenzia delle Entrate alla società Sport e Salute S.p.A) in ragione di specifici requisiti e condizioni. E' il quadro "variegato" delle **misure di sostegno al reddito** ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" in arrivo per i **mesi di aprile e maggio 2020**.

Il decreto Rilancio estende a platea dei "titolati" ai bonus. Accanto ai professionisti e **lavoratori già beneficiari dell'indennità di marzo di 600 euro** ex art. 27, 28, 29, 30, 38 del decreto Cura Italia, gli artt. 84 (nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (indennità per i lavoratori domestici) e 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi) del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) prevedono nuove categorie di soggetti beneficiari dei contributi.

Lavoratori e professionisti già beneficiari del bonus di marzo

Com comunicato stampa del 21 maggio 2020, l'INPS ha reso noto che le categorie di lavoratori indicate nel Cura Italia, che hanno già percepito l'indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere l'indennità 600 euro di aprile **senza presentare una nuova domanda**.

I primi pagamenti di aprile, ha annunciato l'Istituto, sono partiti **dal 20 maggio**.

I beneficiari riceveranno un SMS di notifica e potranno verificare il pagamento accedendo alla sezione "Pagamenti" del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o

CNS), selezionando nel menu del servizio le voci "Prestazioni>Pagamenti".

Chi riceverà i bonus e a quali condizioni

Di seguito si fornisce la **mappa dei bonus** riconosciuti per le mensilità di aprile e maggio 2020 ai **lavoratori e ai professionisti non iscritti alle Casse di previdenza**, suddivisi per categorie.

Per i bonus erogati ai professionisti ordinistici leggi Decreto Rilancio: professionisti ammessi al bonus e non al contributo a fondo perduto

Si ricorda che tutte le indennità descritte **non concorrono alla formazione del reddito** e sono erogate dall'INPS (fatta eccezione per i bonus erogati ai lavoratori sportivi per i quali la domanda va presentata alla società Sport e Salute S.p.A) in unica soluzione, rispettando determinati limiti di spesa complessivi.

Una avvertenza generale. Il decreto Rilancio sancisce il divieto di cumulo tra i bonus descritti di seguito e la loro piena cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222). Disposizioni specifiche sono invece previste per il **reddito di emergenza** e per il **reddito di cittadinanza**.

N.B.

Il decreto Rilancio statuisce che decorsi 15 giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto) i lavoratori beneficiari decadono dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia.

Mappa dei bonus erogati a lavoratori e professionisti non iscritti alle Casse di previdenza

| Categorie | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
|---|--|-------------|
| Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro erogata dall'INPS | Indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 | - |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 | - | Indennità pari a 1000 euro |
| Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020 | - | Indennità pari a 1000 euro |

| Categorie | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
|---|--|-------------|
| Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro | Indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 | - |

| Categorie | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
|---|--|----------------------------|
| Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro | Indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 | - |
| Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020 | Indennità di 600 euro per il mese di aprile 2020 | - |
| Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020. | - | Indennità pari a 1000 euro |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020 | - | Indennità pari a 1000 euro |
|---|---|----------------------------|

| Categorie | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
|---|--------------------------------------|-------------|
| Lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro | Indennità di importo pari a 500 euro | - |

| Categorie (1) | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo | Indennità pari a 600 euro | Indennità pari a 600 euro |
| Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 | Indennità pari a 600 euro | Indennità pari a 600 euro |
| Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. | Indennità pari a 600 euro | Indennità pari a 600 euro |
| Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie | Indennità pari a 600 euro | Indennità pari a 600 euro |

(1) Per tutte le categorie valgono i seguenti limiti: subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né di pensione.

L'indennità è stata estesa anche al mese di marzo 2020 dal decreto interministeriale del 30 aprile 2020. L'INPS, con comunicato stampa del 21 maggio 2020, ha reso noto che entro la fine del mese di maggio verrà pubblicata la **versione aggiornata del servizio di**

invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.

| Categorie (1) | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro | Indennità di 600 euro | Indennità di 600 euro |
| Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro | Indennità di 600 euro | Indennità di 600 euro |

(1) Queste categorie di soggetti non hanno diritto o titolari di pensione.
all'indennità se titolari di rapporto di lavoro dipendente

| Categorie | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Lavoratori domestici che - al 23 febbraio 2020 - avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro | Indennità pari a 500 euro | Indennità pari a 500 euro |

| Categorie | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
|---|--|--|
| Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche già attivi alla data del 23 febbraio 2020. | Indennità pari a 600 euro erogata su domanda alla società Sport e Salute S.p.A | Indennità pari a 600 euro erogata su domanda alla società Sport e Salute S.p.A |
| Soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020 | Indennità pari a 600 euro erogata senza necessità di ulteriore domanda | Indennità pari a 600 euro erogata senza necessità di ulteriore domanda |

Lavoro e Previdenza

Per le aziende

INAIL: DURC online in scadenza validi fino al 15 giugno 2020

Nella nota del 21 maggio 2020 l'INAIL fa presente che i DURC online in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 in tutti i procedimenti in cui lo stesso è richiesto. L'Istituto sottolinea inoltre che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto il DM 30 gennaio 2015, recante 'Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva', stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

L'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aveva previsto che 'tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020'.

Il documento unico di regolarità contributiva rientra tra gli atti di cui alla citata disposizione.

Pertanto, i documenti unici di regolarità contributiva che riportano come '**Scadenza Validità**' una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del **Durc online**.

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aveva previsto che 'Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di **cessazione dello stato di emergenza**'.

L'articolo 81, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 343, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** Serie Generale n.128 del 19/05/2020 ha nuovamente modificato l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungendo infine le parole 'ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020'.

In definitiva: 'Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Verifica della regolarità contributiva

Attraverso la funzione 'Consultazione' presente nel servizio, oltre ai Durc online in corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.

Alle richieste di verifica della **regolarità contributiva** pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dai decreti ministeriali 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016.

L'INAIL sottolinea che, per effetto delle **sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali** stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva in quanto, il DM 30 gennaio 2015, recante 'Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva' (DURC), stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Su queste indicazioni operative è stato acquisito l'assenso dell'Ufficio legislativo del **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, Istruzione operativa 21/05/2020

Lavoro e Previdenza

Istruzioni dall'INPS

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario: proroghe con procedure semplificate

Nel messaggio n. 2101 del 2020, l'INPS illustra le nuove semplificazioni procedurali per le domande

di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori di Sede. L'Istituto ha rilasciato le funzioni 'Copia domanda Cigo' e 'Duplica domanda Fondi' e fornisce un file semplificato per dichiarare le giornate di CIGO fruiti, che potrà essere allegato dalle aziende nelle domande di proroga con causale 'COVID-19'.

Con il messaggio 2101 del 21 maggio 2020 l'INPS fornisce le indicazioni sulle procedure per la compilazione delle domande per la **proroga** dei periodi di sospensione soggetti a **cassa integrazione ordinaria** e **assegno ordinario**, a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori di Sede.

La funzione 'Copia domanda Cigo'

Per favorire un più rapido invio di nuove domande basate sulle precedenti già inviate, è stata implementata questa funzione, già esistente nella procedura UNICIGO, destinata ai trattamenti di CIGO con causali **'COVID-19'**. Gli unici elementi che non è possibile copiare sono: il **ticket**, in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo, e gli allegati, che tuttavia non sono obbligatori.

Per la richiesta di proroga di una precedente domanda, dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la funzione 'Copia domanda', sarà dunque sufficiente variare il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro G ed eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.

Dunque, la presentazione della domanda con causale 'COVID-19' risulta estremamente semplificata, atteso che devono essere compilati solamente i quadri A - B - C - E - G, ma, utilizzando la funzione 'Copia domanda', gli stessi sono riprodotti in automatico da una precedente domanda e quindi non devono essere nuovamente digitati, salvo le modifiche a tale scopo occorrenti. Anche la lista dei **beneficiari** è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata. Infine, gli allegati non devono essere prodotti.

Dichiarazione fruito CIGO

E' stata introdotta un'ulteriore facilitazione per dichiarare le **giornate di CIGO fruiti** sulle **autorizzazioni** con causali 'COVID-19'. L'azienda può calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente fruiti. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane ancora residue da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda. In caso di superamento dei limiti in base alle settimane autorizzate, si potranno indicare le giornate effettivamente fruiti. Il conteggio del residuo

si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda. Per ottenere le settimane fruiti, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell'orario contrattuale prevalente in azienda.

La funzione 'Duplica domanda Fondi'

Da 'invio domande on line' è stata implementata la funzione 'Duplica domanda' per favorire un più rapido invio di nuove domande riferite all'assegno ordinario con causale 'COVID-19'. Dalla funzione 'Cerca esiti' è possibile effettuare la duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate, indicando il **nuovo periodo** di interesse e il **tipo di pagamento** desiderato. E' possibile modificare solo il periodo ed il tipo di pagamento, mentre non è ancora possibile modificare l'elenco dei beneficiari ed il tipo di causale e, qualora si debbano modificare questi parametri, è necessario inviare una nuova domanda. Da 'Cerca esiti', dopo aver selezionato il tasto 'Visualizza' e presa visione dei dettagli della domanda presentata, l'utente deve inserire la data iniziale e finale del nuovo periodo e il tipo di pagamento richiesto ed infine cliccare sul tasto 'Invia domanda duplicata Covid'.

La data di inizio del nuovo periodo deve essere successiva all'ultimo giorno del periodo richiesto nella domanda originaria. Sarà necessario inserire il ticket, selezionando il pulsante 'Inserimento ticket domanda duplicata Covid', senza uscire dalla schermata 'Visualizza'.

- Le istruzioni operative di dettaglio sono illustrate nell'Allegato n. 1. L'INPS fornisce inoltre un **file excel semplificato**, rispetto a quello normalmente usato per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende nelle domande di proroga con causale 'COVID-19'.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 21/05/2020, n. 2101

Lavoro e Previdenza

Dai Consulenti del lavoro

Contributi a fondo perduto: inaccettabile l'esclusione dei professionisti

Consulenti del Lavoro e Dottori commercialisti e degli esperti contabili diserteranno la riunione

convocata presso l'Agenzia delle Entrate sul tema del contributo a fondo perduto previsto dal 'Decreto Rilancio'. L'annuncio è contenuto nel comunicato stampa del 21 maggio 2020. Dal contributo sono stati esclusi infatti all'ultimo minuto i professionisti ordinistici. La norma sull'accesso ai crediti a fondo perduto va modificata in sede di conversione parlamentare.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro dà notizia che, come i Commercialisti ed Esperti contabili, disisteranno la riunione convocata presso l'Agenzia delle Entrate sul tema del **contributo a fondo perduto** previsto dal '**Decreto Rilancio**' a favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e titolari di partita IVA, dal quale sono stati esclusi i professionisti ordinistici.

La riunione è stata convocata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, **Ernesto Maria Ruffini** e sono state invitate, assieme a Commercialisti e Consulenti del lavoro, le rappresentanze del mondo dell'impresa, del commercio, dell'agricoltura, dell'edilizia e degli artigiani.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Massimo Miani**, e quello dei Consulenti del lavoro, **Marina Calderone**, commentano, in una nota congiunta, che le due categorie, assieme a tutte le professioni ordinistiche italiane, si batteranno in ogni modo affinché si ponga rimedio a questa inaccettabile discriminazione perpetrata ai danni di un settore trainante dell'economia italiana. Centinaia di migliaia di lavoratori, senza alcuna spiegazione logica, vengono esclusi da un importante provvedimento in una fase in cui, come tutto le realtà del mondo del lavoro, stanno patendo pesantemente gli effetti della crisi. In questi mesi di emergenza Coronavirus le due professioni sono state considerate essenziali dal Governo, per essere state al fianco di imprese e contribuenti in grande difficoltà. Anche gli **sudi professionali** sono in sofferenza come le aziende, la politica non può ignorare questa situazione.

La norma del 'Decreto Rilancio' sull'accesso ai crediti a fondo perduto va pertanto modificata in sede di conversione parlamentare.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro,
Comunicato Stampa 21/05/2020

Lavoro e Previdenza

Dall'INPS

Bonus 600 euro a lavoratori e partite IVA in pagamento per il mese di aprile

Nel comunicato stampa del 21 maggio 2020 l'INPS comunica il numero dei pagamenti del bonus 600 euro relativo al mese di aprile effettuati e quelli che saranno effettuati nei prossimi giorni, con accredito su conto corrente, a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e degli stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, degli operai agricoli a tempo determinato, dei lavoratori autonomi dello spettacolo. I lavoratori che hanno richiesto la modalità di pagamento contanti potranno recarsi presso gli sportelli postali del territorio nazionale a partire dal 26 maggio, muniti della comunicazione ricevuta da Poste Italiane oltre che del documento di identità e del codice fiscale.

Con il comunicato stampa del 21 maggio 2020, l'INPS dà notizia dei pagamenti della **seconda rata delle indennità di 600 euro** di aprile in favore dei **lavoratori autonomi**, dei **collaboratori** e degli stagionali del **turismo** e degli stabilimenti termali oltre che delle operazioni in favore degli **operai a tempo determinato dell'agricoltura** fissati nella misura di 500 euro.

Sono stati accreditati sui **conti correnti** e sulle **carte dotate di Iban** dei beneficiari 1.400.000 pagamenti, altri 400.000 saranno accreditati domani e gli ulteriori 2.000.000 saranno accreditati il 25 maggio, mediante lo stesso strumento di riscossione utilizzato per il pagamento della rata di marzo.

Questa distribuzione dei pagamenti su tre giornate si è resa necessaria a causa dei vincoli tecnici di funzionamento della rete interbancaria nazionale che consente la gestione di non oltre 2,2 milioni di bonifici al giorno. Per i 190.000 lavoratori che, all'atto della domanda inviata ad aprile hanno scelto la **modalità di pagamento contanti**, il pagamento avverrà martedì 26 maggio, mercoledì 27 maggio e giovedì 28 maggio. Per la riscossione della rata questi lavoratori potranno recarsi presso qualsiasi **sportello postale del territorio nazionale** muniti della comunicazione ricevuta oltre che del documento di identità e del codice fiscale.

In dettaglio, i pagamenti già accreditati sui conti correnti riguardano:

- 957.000 lavori autonomi,
- 239.000 operai agricoli a tempo determinato,
- 106.000 professionisti titolari di partita IVA e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- 75.000 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari.

Il Decreto Rilancio ha inoltre previsto l'**ampliamento**

dei beneficiari, tra i lavoratori autonomi dello spettacolo, a tutti coloro che nel 2019 hanno avuto almeno 7 giornate assicurate e un reddito inferiore a 35.000 euro e ha introdotto una terza rata di 600 euro per il mese di maggio. Il diritto alla seconda e terza rata per questi lavoratori è subordinato all'assenza di un rapporto di lavoro o di un trattamento pensionistico al 19 maggio 2019.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, comunicato stampa 21/05/2020

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Assegni per il nucleo familiare: importi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021

Nella circolare n. 60 del 2020, l'INPS definisce i nuovi livelli di reddito, per il riconoscimento e il pagamento degli importi dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei familiari, a decorrere dal 1 luglio 2020. La determinazione dell'importo dell'assegno avviene tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. L'Istituto allega le tabelle contenenti i rispettivi valori degli importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari, a seguito della rivalutazione dei livelli di reddito, in vigore dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

L'INPS, nella circolare n. 60 del 21 maggio 2020, individua i livelli di reddito familiare ai fini del riconoscimento dell'**assegno per il nucleo familiare** (ANF) in relazione alle diverse tipologie di nuclei, con decorrenza **dal 1 luglio 2020**, corrisposto direttamente dall'INPS.

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell'**importo dell'assegno** avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del **numero dei componenti** e del **reddito complessivo** del nucleo stesso.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali

più favorevoli per alcune tipologie di nuclei, come ad esempio nuclei monoparentali o con componenti inabili.

La Legge 153/2018 stabilisce che i **livelli di reddito familiare** sono **rivalutati annualmente** in misura pari alla variazione dell'**indice dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'**ISTAT**, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. La variazione percentuale è calcolata tra l'anno 2018 e l'anno 2019 e risulta pari allo 0,5 per cento.

Sono stati, dunque, rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021.

L'Istituto allega le tabelle contenenti i rispettivi valori degli importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 21/05/2020, n. 60

Lavoro e Previdenza

Verifica della regolarità contributiva

Rilascio DURC: nasce l'accordo tra INPS, INAIL e CNCE

Con la notizia del 21 maggio 2020 l'INPS comunica la nascita della nuova convenzione quadro, di durata triennale, che regola la fornitura dei dati in cooperazione per il rilascio del DURC. Nel nuovo accordo vengono coinvolti non solo i soggetti pubblici, ma anche i soggetti privati tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici o a verificare la regolarità contributiva nei procedimenti finalizzati ad erogazioni pubbliche per i quali è previsto il possesso della regolarità contributiva.

INPS e INAIL, d'intesa con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, varano la nuova convenzione quadro, di durata triennale, che regola la fornitura dei dati in cooperazione applicativa per il rilascio del DURC, il documento unico di regolarità contributiva che dal 2015 può essere richiesto online, in tempo reale e con un'unica interrogazione tramite il servizio web attivo sui portali di INAIL e INPS. Nel nuovo

accordo vengono coinvolti non solo i soggetti pubblici, ma anche i soggetti privati tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici o a verificare la regolarità contributiva nei procedimenti finalizzati ad erogazioni pubbliche per i quali è previsto il possesso della regolarità contributiva. Prima della sottoscrizione dell'accordo, INPS e INAIL verificano il fondamento normativo della richiesta di adesione.

Tetto giornaliero per la trasmissione dei codici fiscali

Obiettivo della convenzione è attuare una collaborazione fattiva tra le parti che, con l'ausilio degli strumenti tecnologici, consenta uno svolgimento più agevole dei rispettivi compiti. Per la verifica massiva della regolarità contributiva in cooperazione applicativa, è previsto comunque un limite giornaliero di richieste.

Trattamento dei dati

I soggetti esterni che aderiscono alla convenzione quadro si impegnano innanzitutto a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso. Viene richiesto anche l'impegno a collaborare in eventuali attività di controllo del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario alle verifiche e a cancellare i dati non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate.

Clausola di recesso e durata

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati costituisce causa di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei flussi di dati a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la Convenzione trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, Notizia 21/05/2020

Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

Sanificazione degli ambienti di lavoro: credito d'imposta anche per gli enti no profit

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Si amplia l'ambito applicativo del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il decreto Rilancio consente la possibilità di fruire del bonus anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il decreto legge vuole così fornire un sostegno maggiore agli enti coinvolti nell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020, mentre l'importo massimo è di 60.000 euro per ciascun beneficiario. E' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Il decreto Cura Italia e il decreto Liquidità sembrano attribuire minore importanza alle attività svolte dagli enti non commerciali o, più in generale, dagli enti del Terzo settore.

In base ad un'interpretazione letterale dell'art. 64 del D.L. n. 18/2020, i predetti enti che non esercitano attività commerciali, non possono fruire del **credito d'imposta** riconosciuto per la **sanificazione** dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività istituzionale. Ora, però, il problema è stato risolto. Il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) ha esteso tale beneficio anche agli **enti non commerciali**.

Leggi anche Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto per le imprese che riducono il rischio contagio

Primo cambiamento di "rotta" del decreto Liquidità

Il legislatore si è reso conto che gli enti non commerciali, le cui entrate sono costituite esclusivamente da proventi istituzionali (quote associative, liberalità, etc), sarebbero restati esclusi dalla sospensione dei termini di versamento delle ritenute e dei contributi.

In conseguenza di ciò, l'art. 18, comma 5 del D.L. n. 23/2020 ha previsto una **sospensione ad hoc** per tutti gli **enti non commerciali** e non solo per le Onlus, le ODV e le APS. La disposizione prevede che "I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa".

Trattandosi di enti che non esercitano attività commerciali, la sospensione è limitata alle **ritenute** operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e ai relativi **contributi previdenziali e assistenziali**. Pertanto, se l'ente in questione si avvale dell'opera di lavoratori dipendenti potrà automaticamente considerare sospesi i termini dei versamenti relativi ai mesi di aprile e

maggio 2020.

In precedenza, invece, il decreto Cura Italia prevedeva una sospensione analoga, ma solo per le Onlus, le ODV e le APS.

Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione

Il decreto Liquidità non ha eliminato lo stesso errore con riferimento all'attribuzione del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. L'art. 64 del D.L. n. 18/2020 prevede che "Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione ...".

In base ad un'interpretazione letterale non sussistono dubbi che se l'ente in questione non svolge, neppure marginalmente, un'attività di tipo commerciale, non possa beneficiare del credito d'imposta. La disposizione non è stata corretta neppure dall'art. 30 del decreto Liquidità, che ha esteso la possibilità di fruire del credito di imposta di cui all'art. 64 all'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID - 19 nei luoghi di lavoro.

La **correzione** è finalmente arrivata con il **decreto Rilancio**. Il decreto legge approvato ha esteso la possibilità di fruire del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per la sanificazione e all'acquisto di dispositivi anche in favore degli enti non commerciali. Possono fruirne anche gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il predetto credito è pari al **60 per cento** delle spese sostenute nell'anno 2020. L'importo massimo è di **60.000 euro** per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi

dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997.

L'utilizzo del credito **non intacca il plafond massimo** alle **compensazioni** elevato da 700.000 a un milione di euro dallo stesso decreto Rilancio.

Non risulta neppure applicabile il limite massimo annuale delle compensazioni dei crediti di imposta di cui al quadro RU del modello dei Redditi, pari a 250.000 euro.

Finanziamenti

Emendamenti al decreto Liquidità

Sace e Fondo PMI: prestiti garantiti con autocertificazione

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Nella seduta del 21 maggio, le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto Liquidità, conferendo ai relatori mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Tra i più importanti correttivi che hanno ottenuto il via libera, spicca l'emendamento che permette di ottenere i prestiti con garanzia statale sulla base di un'autocertificazione presentata dall'impresa, con obbligo di accreditare i finanziamenti su un conto dedicato. Prorogati di 6 mesi i termini in scadenza dopo il 23 febbraio degli adempimenti per i concordati preventivi, gli accordi di ristrutturazione o di composizione della crisi d'azienda, nonché dei piani del consumatore omologati. Altre novità riguardano il Fondo Gasparrini e la golden power.

Per ottenere un **prestito garantito dallo Stato** sarà sufficiente un'**autocertificazione**. Lo prevede un emendamento al decreto Liquidità (D.L. 23/2020) approvato dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera nella seduta del 21 maggio 2020.

Altre correzioni che hanno ottenuto il via libera riguardano il **Fondo Gasparrini**, i **concordati preventivi** e la **golden power**.

Autocertificazione

L'introduzione dell'autocertificazione, che andrà a sostituire l'atto di notorietà, permetterà di semplificare e accelerare i **controlli bancari**, velocizzando così l'erogazione dei finanziamenti.

L'autocertificazione potrà essere presentata sia per le richieste di prestiti **con garanzia Sace** che per quelli con garanzia del **Fondo centrale PMI**.

Il testo dell'emendamento prevede che per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le banche dovranno effettuare solo gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

Nell'autocertificazione, che dovrà essere allegata alla **richiesta di finanziamento**, il titolare o il rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare:

- che l'attività è stata limitata o interrotta dall'emergenza Covid-19 o dalle misure anti-contagio, prima delle quali sussisteva una condizione di continuità aziendale;
- che i dati forniti sono **veritieri e completi**;
- che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- di rispettare le norme antimafia;
- di non avere ricevuto condanne definitive negli ultimi 5 anni per reati fiscali;
- che non sia oggetto di provvedimenti cautelari.

L'emendamento prevede inoltre che i finanziamenti dovranno essere **accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato**. In tal modo, si faciliteranno i controlli delle autorità sull'effettiva destinazione delle somme ottenute alla finalità dichiarata.

La banca, una volta ricevuta l'autodichiarazione, la inoltra a Sace, che si occupa delle garanzie sui prestiti. Al fine di prevenire tentativi di **infiltrazioni criminali**, l'emendamento rinvia i controlli a un protocollo d'intesa tra ministero dell'Interno, ministero dell'Economia e Sace. Per prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa, sarà varato anche un protocollo d'intesa tra ministeri dell'Interno, dell'Economia e la stessa Sace. La norma si estende anche ai finanziamenti erogati dal Fondo.

Altre modifiche

Con un ulteriore emendamento vengono sospese, fino al 30 settembre 2020, le **segnalazioni alla Centrale dei Rischi** e nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic) da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Ampliata poi la platea dei possibili beneficiari delle garanzie con l'ammissione anche delle imprese che presentano **esposizioni classificate** come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la classificazione sia successiva alla data del 31 gennaio 2020.

Con un'altra correzione si estendono le garanzie alle cessioni di crediti commerciali "pro solvendo" a società di factoring.

È stato inoltre approvato un emendamento che consente alle regioni e alle Camere di commercio di erogare contributi alle PMI in difficoltà sui costi per l'accesso alle garanzie del Fondo centrale.

Ottiene il via libera anche un emendamento che proroga di 6 mesi i termini in scadenza dopo il 23 febbraio degli adempimenti per i **concordati preventivi**, accordi di ristrutturazione o di composizione della crisi d'azienda, nonché dei piani del consumatore omologati. Arriva anche un **credito di imposta del 30%** sulle

spese sostenute dalle imprese nel 2020 per la partecipazione a **eventi all'estero** annullate per l'emergenza Covid-19.

Con un ulteriore emendamento si apre l'accesso al **Fondo Gasparrini**, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, agli imprenditori individuali e ai titolari di

ditte individuali.

Novità anche per il **golden power**, esteso, fino al 31 dicembre 2020, ai **settori agroalimentare e siderurgico**. Le norme sul rafforzamento dei poteri speciali si applicheranno anche per perseguire l'ulteriore finalità di tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Rivendita di tabacchi autorizzate a vendere mascherine facciali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza che estende, ai titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.), l'autorizzazione alla vendita al pubblico di mascherine facciali. L'autorizzazione ha validità fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 21 maggio 2020, l'ordinanza 19 maggio 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che stabilisce l'"estensione alle **tabaccherie** di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19".

In particolare l'ordinanza stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, i titolari di concessione amministrativa per la **rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.)** sono autorizzati alla vendita al pubblico di **mascherine facciali**.

L'ordinanza dispone inoltre che sono integralmente estese alle rivendite di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai le disposizioni di cui:

- all'ordinanza n. 9/2020 del Commissario straordinario circa la vendita al consumo di mascherine facciali e DPI in assenza di imballaggi;
- all'ordinanza n. 11/2020 circa il **prezzo di vendita** al pubblico delle medesime mascherine.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanza 19/05/2020 (Gazzetta Ufficiale 21/05/2020, n. 130)

Impresa

Parere favorevole sullo schema di decreto

Garante Privacy: via libera

al processo amministrativo telematico

Ottiene il via libero dal Garante della Privacy lo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che fissa le regole tecniche per l'attuazione del processo amministrativo telematico, come modalità di trattazione della causa, alternativa a quella unicamente scritta, durante l'emergenza Covid19, nel periodo che va dal 30 maggio al 31 luglio 2020. L'approvazione è legata al fatto che nel decreto viene disposto il divieto della registrazione delle udienze. Ciò impedirebbe infatti al provider, che offre il servizio di videoconferenza, di acquisire dati personali al di fuori dei "metadati" necessari per il collegamento video da remoto.

Arriva il parere favorevole del Garante Privacy sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che fissa le **regole tecniche per l'attuazione del processo amministrativo telematico**, come modalità di trattazione della causa, alternativa a quella unicamente scritta, durante l'emergenza Covid19, nel periodo che va dal 30 maggio al 31 luglio 2020.

Lo schema di decreto, mancando allo stato una disciplina tecnica specifica, stabilisce:

- le modalità di collegamento,
- le modalità di partecipazione dei difensori e dei magistrati,
- i tempi di discussione,
- le garanzie di sicurezza del sistema informativo,
- lo svolgimento da remoto delle camere di consiglio dei magistrati.

La celebrazione del **processo in videoconferenza**, prevista da un recente decreto legge in alternativa al contraddittorio cartolare, potrà essere **chiesta dalle parti** o disposta d'ufficio in qualsiasi udienza pubblica o camerale.

L'approvazione da parte del Garante è legata anche al fatto che **non è consentita la registrazione delle udienze**. Ciò impedirebbe infatti al provider, che offre il servizio di videoconferenza, di acquisire dati personali al di fuori dei "metadati" necessari per il collegamento video da remoto (identificativi per l'autenticazione coincidenti con gli indirizzi email, indirizzi Ip delle postazioni, data e ora della connessione). Il ricorso alla videoconferenza, inoltre, sarebbe **limitato** alle sole udienze con presenza dei difensori essendo invece le camere di consiglio decisorie svolte di norma in **"audioconferenza"**.

Il Garante spera che, cessata l'emergenza, il Consiglio di Stato e il Tar si dotino di una **piattaforma interna**, gestita dagli organi di Giustizia amministrativa o sotto il loro stretto controllo.

Tale soluzione eviterebbe i rischi di flussi transfrontalieri interni o esterni all'Unione europea legati a soluzioni "cloud" di aziende extra-europee. Il parere richiama inoltre l'attenzione del Consiglio di Stato sull'esigenza di adottare ogni opportuna iniziativa volta alla formazione del personale sull'uso dei sistemi, anche per evitare inconvenienti, quali, ad esempio, l'ascolto delle udienze e delle camere di consiglio da parte di soggetti non autorizzati a partecipare.

L'Autorità, infine, ha sottolineato l'inclusione tra i casi di **anonimizzazione obbligatoria** anche quelli relativi ai dati sulla salute, genetici e biometrici.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Garante della Privacy

Organismi di vigilanza: chiarimenti su ruolo e responsabilità sul trattamento dati

Gli OdV, anche se sono dotati di autonomi poteri di iniziativa e controllo per l'espletamento delle loro funzioni, non possono essere considerati autonomi titolari del trattamento perché i loro compiti non sono determinati dagli Organismi stessi, ma dall'organo dirigente dell'ente che, nell'ambito del modello di gestione e organizzazione, ne definisce gli aspetti relativi al funzionamento, compresa l'attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza. E' quanto ha chiarito il Garante della Privacy nella newsletter n. 465 del 21 maggio 2020.

Il Garante per la privacy, nella newsletter n. 465 del 21 maggio 2020, ha precisato il **ruolo e le responsabilità degli Organismi di Vigilanza (OdV)** riguardo ai trattamenti dei dati personali svolti nelle loro funzioni e ha escluso che essi possano essere qualificati come titolari autonomi o come responsabili del trattamento. Partendo dal ruolo che assumono, gli OdV sono gli organi ai quali l'ente, ossia la persona giuridica, la società o l'associazione affida, nel rispetto della disciplina sulla responsabilità amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 231/2001, "il compito di **vigilare sull'osservanza** dei modelli di organizzazione e di gestione adottati, allo scopo di prevenire i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dai vertici dello stesso o da persone a questi sottoposti".

Il Garante ha chiarito che il Gdpr (Regolamento Ue 679/2016), ponendosi in linea di continuità con quanto già previsto dalla Direttiva europea sulla privacy del

1995, ha distinto i ruoli di titolare e responsabile del trattamento, specificando che:

- il **titolare del trattamento** è il soggetto che "determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali";

- il **responsabile del trattamento** è colui che "tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

Gli OdV, anche se sono dotati di autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti dalla normativa 231 per l'espletamento delle loro funzioni, **non possono essere considerati autonomi titolari del trattamento** perché i loro compiti non sono determinati dagli Organismi stessi, ma dall'organo dirigente dell'ente che, nell'ambito del modello di gestione e organizzazione, ne definisce gli aspetti relativi al funzionamento, compresa l'attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza.

Né i membri possono essere considerati quali responsabili del trattamento, essendo il responsabile del trattamento una persona giuridicamente distinta dal titolare che agisce per conto di quest'ultimo secondo le istruzioni impartite.

Eventuali omessi controlli sull'osservanza dei modelli predisposti dall'ente non ricadono inoltre sull'OdV ma sull'ente stesso.

L'OdV nel suo complesso non è quindi distinto dall'ente ma è "**parte dell'ente**" per cui sarà l'ente a definire il perimetro e le modalità di esercizio dei compiti assegnati all'organismo, nonché il ruolo che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, deve essere previsto per i singoli membri che lo compongono. Sarà sempre l'ente a designare i singoli membri dell'OdV come soggetti autorizzati, i quali dovranno attenersi alle istruzioni del titolare.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Garante Privacy

Conservazione dei documenti digitali: richieste maggiori tutele

Il Garante della privacy chiede regole più precise da indicare nelle "Linee guida per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione" predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale nell'ambito dell'attuazione del Codice per l'Amministrazione Digitale (Cad). Tali regole sono necessarie per fare in modo che i soggetti che si occupano di conservazione dei documenti informatici rispettino a pieno la normativa sulla protezione dei dati

personali, in particolare nel caso in cui cessi la fornitura del servizio offerto a PA e a privati.

Il Garante della privacy, in riferimento alla bozza di “Linee guida per la stesura del piano di cessazione del **servizio di conservazione**”, predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale nell’ambito dell’attuazione del Codice per l’Amministrazione Digitale (Cad), chiede maggiori tutele.

In particolare chiede che l’AgID stabilisca regole più precise per fare in modo che i soggetti che si occupano di conservazione dei documenti informatici rispettino a pieno la normativa sulla protezione dei dati personali, nel caso in cui **cessi la fornitura del servizio offerto a PA e a privati**.

Lo schema sottoposto a parere individua regole tecniche e di indirizzo che aiutano il “conservatore” di documenti informatici (come quelli contabili e le dichiarazioni fiscali) a predisporre un piano per la corretta migrazione dei dati che eviti perdite di informazioni, sia in caso di cessazione del servizio che di ritiro dell’accreditamento da parte dell’AgID all’operatore che lo fornisce.

Nel parere finale, il Garante privacy ha chiesto all’AgID, di integrare lo schema in modo da assicurare **specifiche tutele per i dati personali** trattati in linea con il Regolamento europeo in materia, il cosiddetto GDPR.

In particolare ha richiesto che le Linee guida stabiliscano:

- precisi obblighi in materia di **restituzione** dei dati al produttore (titolare del trattamento);
- l’ampliamento dell’**analisi dei rischi**”, tenendo conto di quelli connessi al trattamento dei dati personali valutando, tra l’altro, la presenza di dati personali di categorie particolari, come quelli relativi alla salute, alle condanne penali o a reati;
- l’adozione di adeguate misure di sicurezza per il **trasferimento degli archivi di conservazione**”, così da garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati contenuti nei documenti;
- per quanto tempo sarà garantita l’accessibilità dei documenti, e dunque la definizione di modalità sicure per la **cancellazione degli archivi di conservazione**”.

Il Garante ritiene che le indicazioni fornite consentiranno di **aumentare la protezione dei dati personali** contenuti nei documenti informatici, garantendo la sicurezza del trattamento, anche attraverso una più chiara attribuzione dei compiti e una corretta ripartizione delle responsabilità.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.